

Il processo civile ... in pillole ... nozioni di base

Per l'Utenza giuridicamente non qualificata si rendono disponibili generiche e sintetiche nozioni di base, esposte in forma semplificata, in materia di processo civile.

» Cosa significa? ... nozioni di base su alcuni termini ricorrenti nell'ambito del processo civile

Preliminarmente, tenuto conto che l'esposizione dovrà necessariamente utilizzare concetti e termini propri della procedura civile, si ritiene opportuno chiarire il significato di quelli maggiormente ricorrenti.

Per **processo civile** si intende lo strumento giuridico, regolato dalle norme di diritto processuale contenute per la maggior parte nel codice di procedura civile, utile a dirimere controversie che hanno ad oggetto questioni attinenti al diritto privato.

Il diritto ad azionare la tutela giurisdizionale è garantito dal comma 1 dell'art. 24 della Costituzione, il quale afferma che ***"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi"***.

I **protagonisti del processo civile** sono:

1

la **persona che inizia il processo** (non solo fisica ma anche persona giuridica, associazione o comitato per mezzo del rappresentante) proponendo la sua domanda ed esponendo le ragioni a sostegno della stessa,

la **persona nei cui confronti la domanda viene posta** (non solo fisica ma anche persona giuridica, associazione o comitato per mezzo del rappresentante),

il **Giudice**, cioè colui che, tenuto conto delle motivazioni e/o prove poste a sostegno della domanda inoltrata e delle difese ed eccezioni prodotte, al termine del processo decide il giudizio, di norma, con sentenza o con altro tipo di provvedimento (decreto, ordinanza), in base al rito ed a quanto previsto dal codice di procedura civile.

Per **parte del processo civile o parte processuale** si intende sia chi agisce in proprio nome proponendo in giudizio una domanda, sia chi contraddice a quanto richiesto nei suoi confronti dinanzi all'autorità giudiziaria.

Parte processuale può essere anche il **Pubblico Ministero** che, nel processo civile, esercita l'azione civile nei casi previsti dalla legge (per esempio in caso di istanza di nomina di curatore speciale, di dichiarazione di morte presunta etc.).

La posizione di parte in giudizio del Pubblico Ministero è però, diversamente da quanto avviene per le parti private, in funzione della tutela di interessi generali aventi natura pubblica, tutela che l'ordinamento intende sottrarre alla disponibilità dei titolari.

Infatti, come chiarito dalla dottrina in materia, la legge attribuisce al Pubblico Ministero il potere di agire di propria iniziativa solo in casi in cui è particolarmente intenso l'interesse pubblico alla situazione sostanziale che sottende all'azione processuale ed alla sua tutela,

nell'ipotesi in cui il titolare del diritto resti inerte o manchi un titolare del diritto in grado di farlo valere.

L'intervento del Pubblico Ministero è altresì previsto, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, nelle cause che egli stesso potrebbe proporre come nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione dei coniugi, e nelle cause riguardanti la capacità delle persone.

Le parti di un processo assumono denominazioni diverse a seconda della tipologia del processo stesso.

Nel **processo di cognizione**, cioè in quel giudizio in cui il Giudice è chiamato ad accertare la situazione di fatto esistente tra le parti in controversia, ad individuare la norma giuridica che deve essere applicata nel caso di specie e quindi a decidere con sentenza di accoglimento o rigetto della domanda sulla questione sottoposta al suo giudizio, le parti vengono identificate come **attore e convenuto** nei processi introdotti con citazione, mentre nei processi introdotti con ricorso come **ricorrente e resistente**.

Nel **processo esecutivo**, cioè in quel processo con cui il titolare di un diritto di credito si rivolge al giudice per ottenere coattivamente l'esecuzione di un adempimento che non è stato eseguito spontaneamente dal debitore, le parti prendono il nome di **creditore procedente o interveniente e debitore esecutato o intimato**.

Nel **processo di secondo grado**, cioè in quel processo che viene proposto a seguito dell'emissione di una sentenza/ordinanza da parte del giudice di *prime cure*, cioè di primo grado, le parti prendono il nome di **appellante e appellato o reclamante e reclamato**.

2

Attore, ricorrente, creditore procedente o appellante è colui che introduce un processo in una delle diverse tipologie elencate, cioè chi propone dinanzi ad un Giudice la sua domanda e conviene (chiama) in giudizio la controparte con espresso invito a comparire in giudizio (presentarsi - costituirsi, di norma, tramite procuratore designato dalla parte stessa) all'udienza fissata.

Convenuto, resistente, debitore esecutato ed appellato è, a seconda delle tipologie di processo, **colui che è stato chiamato a difendersi in giudizio** con riferimento a quanto domandato nei suoi confronti.

Infine, **atto processuale** viene genericamente denominato ciascuno degli atti all'interno del processo il quale ha, come fine ultimo, la decisione della controversia; ogni atto processuale deve essere compiuto nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo per cui è posto in essere, tuttavia, in molti casi, il codice di procedura prevede precisi requisiti di forma, a volte a pena di nullità dell'atto stesso.

Protagonista eventuale del processo civile è il **Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)**, c.d. **Ausiliario del Giudice**, il quale costituisce un ausilio per il Giudice nella soluzione di questioni prettamente tecniche (per esempio, in campo medico, contabile etc).

Il CTU deve essere nominato tra le persone iscritte in albi speciali formati secondo le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; l'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio viene tenuto presso ogni Tribunale, all'interno di esso i consulenti vengono iscritti per categoria in base alle specifiche competenza (agronomi, architetti, ingegneri, commercialisti, medici etc.).

Il CTU è vincolato unicamente alla richiesta formulata dal Giudice; è tenuto, dopo aver ricevuto l'incarico e prestato giuramento, a compiere le indagini che gli sono state richieste

espressamente dal giudice, tramite la proposizione di specifici quesiti, nonché a depositare, nei termini assegnati per l'espletamento dell'incarico, la relazione scritta (c.d. consulenza tecnica) ed a fornire gli eventuali chiarimenti richiesti verbalmente in udienza o, di solito, per iscritto.

Le parti possono, se lo ritengono opportuno ai fini della difesa in giudizio, nominare un proprio **Consulente Tecnico di Fiducia** dandone comunicazione formale al Giudice; il consulente tecnico di parte ha diritto di assistere alle operazioni peritali.

Altro **Ausiliario del Giudice** è il **Custode Giudiziario**, il quale viene nominato dal Giudice per la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati, quando la legge non dispone altrimenti.

» *La giurisdizione civile ... fondamenti elementari*

Ai sensi dell'art. 1 del codice di procedura civile **la giurisdizione**, salvo speciali disposizioni di legge, **è esercitata dai giudici ordinari** secondo le norme del presente codice.

I giudici ordinari nell'ordinamento italiano sono i Giudici di Pace, i Tribunali Ordinari, i Tribunali per i Minorenni, le Corti di Appello e la Corte di Cassazione.

La competenza dei diversi giudici si diversifica per materia e/o per valore, nonché per territorio.

3

» *Giudice competente per territorio*

In primo luogo occorre procedere all'individuazione del Foro competente per territorio, che avviene con riferimento al "chiamato in giudizio" cioè alla persona, fisica o giuridica, nei confronti della quale viene promossa un'azione giudiziaria.

In particolare, se il chiamato in giudizio è una **persona fisica**, il Foro (cioè l'ufficio giudiziario) è quello della sua residenza, domicilio o dimora.

Solo nel caso in cui il convenuto dimori all'estero o il suo domicilio sia sconosciuto, la competenza viene individuata in base alla residenza (domicilio o dimora) dell'attore.

Se, invece, il chiamato in giudizio è una **persona giuridica**, il Foro è quello della sua sede legale, della sua sede effettiva o viene individuato in base al luogo in cui sorge lo stabilimento di produzione, oppure in base al domicilio del rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio.

Nel caso di **enti privi di personalità giuridica**, il Foro competente è individuato dal luogo in cui essi svolgono la loro attività.

Esiste, inoltre, una **competenza facoltativa** nelle cause aventi ad oggetto obbligazioni, nonché una **competenza speciale** con riferimento a specifici oggetti (es. cause ereditarie, cause aventi ad oggetto beni immobili, in materia di esecuzione forzata ed altre specifiche ipotesi).

» *Giudice competente per valore della causa e/o per materia*

Una volta individuato il giudice competente per territorio è necessario stabilire la competenza per valore o (nei casi previsti *ex lege*) per materia, in base alla quale viene identificato il **giudice naturale** fra quelli operanti nello stesso territorio (es. per il primo grado del giudizio tra il Giudice di Pace ed il Tribunale), quando l'oggetto del contendere è eguale per entrambi gli uffici giudiziari (es. risarcimento danni).

La regola generale per individuare il valore di una causa è quella di calcolarlo in base alla domanda proposta dall'attore (o ricorrente), comprendendo nel calcolo gli interessi, le spese e gli eventuali danni, tutti calcolati con riferimento alla data anteriore alla domanda.

Il Tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro Giudice; è, altresì, esclusivamente competente (c.d. competenza per materia) per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

In particolare, **il Tribunale ed il Giudice di Pace hanno competenza in comune su alcune materie, l'attribuzione della competenza in tali casi viene individuata in base al valore.**

Precisamente, il **Giudice di Pace** è competente, per i soli processi di cognizione:

4

- per le cause aventi ad oggetto beni mobili e rapporti obbligatori fino al valore di Euro 5.000 (per le stesse cause, ma con valore superiore a Euro 5.000, è competente il **Tribunale**), quando dalla legge non sono espressamente attribuite alla competenza di altro Giudice;
- per le cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, nonché l'opposizione a ordinanza-ingiunzione (fatte salve specifiche materie) per un valore fino a Euro 20.000 (per le stesse cause, ma con valore superiore a Euro 20.000, è competente il **Tribunale**);
- per materia sono, altresì, di **competenza esclusiva del Giudice di Pace**, a prescindere dal valore, le cause relative:
 - 1) ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
 - 2) alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
 - 3) a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
 - 3-bis) agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

» *Il principio della domanda e la capacità processuale*

In diritto processuale civile vige il “principio della domanda”, cioè **chi vuole far valere in giudizio un diritto deve proporre domanda al Giudice competente.**

La tutela giurisdizionale è un diritto strettamente personale; **il Giudice adito è vincolato sia ai fatti provati da chi propone la domanda (l’onere della prova è a carico dell’istante) che alle domande che vengono espressamente proposte dalle parti.**

Per proporre una domanda giudiziale o per contraddire alla stessa, **la parte deve avervi interesse**, tale interesse deve corrispondere ad una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo del diritto a carattere concreto e attuale.

È altresì indispensabile la capacità processuale; sono capaci di stare in giudizio le persone fisiche che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere; in caso contrario, tali persone possono stare in giudizio solo se rappresentate, assistite o autorizzate secondo le specifiche norme che regolano la loro capacità; le persone giuridiche stanno in giudizio a mezzo del loro legale rappresentante.

» *La procura alle liti ... “occorre un avvocato”*

Ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge, le parti non possono stare in giudizio personalmente, ma devono avvalersi del ministero o dell’assistenza di un difensore, in tali casi il difensore deve essere munito di procura.

5

La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura alle liti è generale quando viene conferito al difensore il potere di rappresentare il cliente, come attore e convenuto, in tutte le cause in cui sarà parte.

La procura è invece speciale quando si conferisce la rappresentanza soltanto per una o più liti, determinate o meno.

La procura speciale alle liti può essere anche apposta in calce o a margine delle citazione, del ricorso o altro atto processuale, secondo quanto espressamente previsto dal codice di procedura; in tali casi, l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.

» *Il principio del contraddittorio*

Altro principio fondamentale per la corretta instaurazione di un giudizio è quello del contraddittorio fra le parti interessate.

In altre parole il Giudice, salvo i casi in cui la legge non disponga espressamente altrimenti (es. procedimento monitorio con contraddittorio eventuale e differito), non può statuire su alcuna domanda se la parte nei confronti della quale la domanda è stata proposta non risulta regolarmente citata e non è comparsa.

Il processo civile è un processo formale e, come tale, soggetto ad un complesso di norme procedurali che lo regolano, tali norme devono essere rispettate, senza eccezione alcuna, anche nei casi in cui il cittadino può stare in giudizio senza avvalersi di un procuratore.

Si evidenzia che la mancata osservanza delle norme processuali porterà ad un provvedimento di rigetto a prescindere dalla valutazione del c.d. “merito”.

» *L'iter procedurale in sintesi*

Il processo di cognizione dinanzi al Tribunale si suddivide in tre fasi: fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e fase decisoria.

» *La fase introduttiva del giudizio*

La prima fase inizia con il deposito della nota di iscrizione a ruolo nonché dell'atto di citazione, preventivamente notificato alla controparte, oppure del ricorso, da parte del procuratore nominato.

La nomina del procuratore avviene formalmente mediante la procura alle liti.

Subito dopo avviene l'iscrizione a ruolo del processo, la designazione del magistrato e quindi, con provvedimento del Giudice designato, la fissazione dell'udienza di comparizione dinanzi allo stesso.

Dopo la verifica preliminare sulla regolare formazione del contraddittorio fra le parti o dichiarata la contumacia della parte regolarmente citata e non comparsa (sempre tramite procuratore, fatta eccezione per i casi in cui è possibile stare in giudizio personalmente), nonché la competenza, per territorio, materia e valore del Giudice adito, **con la prima udienza ha inizio la fase istruttoria.**

Le modalità e i termini di costituzione del convenuto variano a seconda del tipo di processo.

6

» *La fase istruttoria*

La seconda fase è quella di "**svolgimento del processo**", cadenzata, di norma, da diverse udienze; in tale fase viene espletata l'attività probatoria con escussione eventuale di testi e/o, nei casi previsti dalla legge, nomina di un consulente tecnico di ufficio, ausiliario del magistrato, che provvede al deposito di una relazione peritale per rispondere ai quesiti indicati del giudice; anche tale fase è soggetta a variazioni a seconda del rito (ordinario, sommario, speciale etc).

Una volta terminata la fase istruttoria con la precisazione delle conclusioni da parte dei procuratori delle parti costituite in giudizio, il giudice fissa (nel rito ordinario) un termine per il deposito delle memorie conclusive ed eventuali memorie di replica.

» *La fase decisoria*

È l'ultima fase del processo e le modalità di emissione della sentenza variano in base al rito collegiale o monocratico e alla tipologia di discussione.

Il tribunale può decidere in composizione collegiale; in tal caso, il collegio è l'organo giudicante composto da tre membri: il Presidente (di norma, nei Tribunali divisi in diverse sezioni, è il Presidente di Sezione) e due Giudici, uno dei quali ha svolto nel processo le funzioni di Giudice Istruttore.

Nel caso in cui il Tribunale decida in composizione collegiale (casi tassativamente previsti dal codice di procedura), il giudice, terminata la fase istruttoria, rimette la causa al collegio per la decisione, la sentenza è depositata in cancelleria entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Ciascuna delle parti può chiedere, tuttavia, nel precisare le conclusioni, che la causa venga discussa oralmente dinanzi al collegio e tale richiesta va reiterata alla scadenza del termine per il deposito delle repliche; il Presidente, in tal caso, fissa l'udienza per la discussione orale entro 60 giorni, discussione che avviene dopo la relazione, sempre orale, della causa a cura del Giudice Istruttore; finita la discussione la sentenza viene depositata in cancelleria entro 60 giorni.

Nel caso di procedimento dinanzi al **Tribunale in composizione monocratica** (c.d. Giudice Unico), il Giudice, fatte precisare le conclusioni con scambio delle comparse appunto conclusionali e delle memorie di replica, deposita in cancelleria la sentenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le repliche.

Il giudice monocratico può anche provvedere a seguito della trattazione orale, cioè fatte precisare le conclusioni può disporre, anche nella stessa udienza la discussione orale della causa pronunciando la sentenza al termine della discussione, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa motivazione; in tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria (c.d. sentenza a verbale con contestuali motivazioni).

Con la sentenza, depositata appunto al termine dell'istruttoria, l'organo giudicante risolve la controversia decidendo definitivamente sui diritti dedotti in causa, sulle norme applicabili nella fattispecie, sulla validità delle prove prodotte e sulle eventuali testimonianze.

7

Ad eccezione delle sentenze a verbale che vengono lette in udienza, del deposito delle sentenze in cancelleria viene data comunicazione alle parti costituite in giudizio.

» *La sospensione, l'interruzione e l'estinzione*

L'iter processuale può essere fermato a causa di alcune vicende particolari del processo; tali vicende, molto diverse tra loro, possono essere la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

La **sospensione necessaria** viene disposta dal Giudice in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Invece, la **sospensione per giustificati motivi e su istanza di tutte le parti** può essere disposta dal Giudice per una sola volta e per non oltre tre mesi, fissando contemporaneamente l'udienza di prosecuzione del giudizio.

Durante la sospensione non può essere compiuto alcun atto processuale e tutti i termini incorso restano interrotti fino alla fissazione della nuova udienza.

Se non è fissata l'udienza, le parti devono richiederne la fissazione nel termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione ed, in mancanza, il processo si estingue.

L'**interruzione del processo**, a differenza della sospensione, è una diretta conseguenza della modificazione della situazione delle parti del processo; infatti, viene disposta in caso di morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o in caso di cessazione di tale rappresentanza.

Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al Giudice Istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente facendo proseguire il giudizio, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione nei termini previsti per la comparizione.

Se uno di tali eventi si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti: dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto (salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione sopra descritte).

Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.

Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario.

Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso; non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

8

Gli effetti sul processo dell'interruzione sono gli stessi di quelli previsti per la sospensione.

Prosecuzione del processo - Nei casi di cui sopra, a cura delle parti nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza e se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al Giudice Istruttore o, in mancanza, al Presidente del Tribunale la fissazione dell'udienza; il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

Riassunzione del processo - Se non avviene la prosecuzione del processo di cui sopra, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo; in caso di morte della parte, il ricorso deve contenere gli estremi della domanda e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto; se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non si presenta all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.

Il processo deve essere seguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

Il termine perentorio, previsto a pena di estinzione del giudizio, per la prosecuzione o riassunzione decorre, a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza del 6 luglio 1971 n. 159, dalla data in cui le parti hanno avuto conoscenza dell'evento interruttivo e non dalla data in cui lo stesso si è verificato.

L'estinzione del processo in genere si verifica per rinuncia agli atti del giudizio o per inattività delle parti.

Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione; l'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni; le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti; il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro; la liquidazione delle spese è fatta dal Giudice Istruttore con ordinanza non impugnabile.

L'estinzione del processo per inattività delle parti si verifica se, dopo la notificazione della citazione, nessuna delle parti si sia costituita entro il termine di legge, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il Giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo; in tali ipotesi il processo deve essere riassunto davanti allo stesso Giudice nel termine perentorio di tre mesi, altrimenti si estingue.

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti si sia costituita, ovvero se, nei casi previsti dalla legge, il Giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Il processo si estingue, altresì, qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal Giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

Inoltre, se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il Giudice fissa un'udienza successiva, di cui il Cancelliere dà comunicazione alle parti costituite; se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

L'estinzione del processo non estingue l'azione, ma le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

» Le impugnazioni

Le impugnazioni sono gli strumenti processuali di cui la parte può avvalersi per affidare all'esame di un Giudice diverso (ma in alcuni casi anche dello stesso Giudice, come per l'opposizione di terzo) la richiesta di riforma, totale o parziale, di un provvedimento ritenuto ingiusto o illegittimo.

Specificamente, i mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo.

I mezzi di impugnazione si definiscono ordinari quando sono proponibili esclusivamente contro una sentenza non passata in giudicato (es. appello e ricorso per cassazione).

Si definiscono, invece, straordinari quando, nei casi tassativamente previsti dal codice di procedura, sono proponibili anche contro una sentenza passata in giudicato (es. revocazione ed opposizione di terzo).

Oggetto di impugnazione (vedi art. 111 della Costituzione) sono le sentenze e tutti i provvedimenti a contenuto decisionale, anche se hanno una forma diversa dalla sentenza, quale ad esempio l'ordinanza.

Si precisa che la sentenza si intende passata in giudicato in senso formale quando la stessa è divenuta incontestabile in giudizio ad opera delle parti, quindi non è più soggetta ad impugnazione.

Il termine per proporre l'appello, ma anche la revisione e l'opposizione di terzo nei casi previsti, **è di 30 giorni, mentre il termine per proporre ricorso per cassazione è di 60 giorni.**

Tali termini sono perentori e decorrono, di norma, dalla notificazione della sentenza (c.d. termine breve), salvo ipotesi particolari (scoperta del dolo, di falsità etc).

Indipendentemente dalla notificazione, tuttavia, le impugnazioni ordinarie non possono proporsi decorsi i 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (c.d. termine lungo).

Tale ultima disposizione non si applica alla parte contumace solo quando questa dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notifica.

Non tutte le sentenze, tuttavia, sono appellabili, non lo sono – infatti - quando a prevederne l'inappellabilità sia la legge o l'accordo tra le parti, oppure quando il Giudice sia stato incaricato consensualmente dalle parti di decidere secondo equità.

Per esempio, non sono appellabili per legge le sentenze emesse in cause di lavoro con valore non eccedente gli Euro 25,82 (art. 440 c.p.c., valore ormai irrisorio ma mai aggiornato) o quelle in materia di opposizione agli atti esecutivi (art. 618 c.p.c.).

Sono, invece, appellabili esclusivamente per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie e di principi regolatori della materie, le cause che il Giudice di Pace decide secondo equità (valore non eccedente Euro 1.100), restando esclusi gli altri *errores in iudicando*.

Possono legittimamente proporre impugnazione solo le parti tra le quali è stata pronunciata la sentenza; il successore a titolo universale (erede) è legittimato all'impugnazione; colui che proponga appello affermando di essere subentrato ad una parte quale erede ha l'onere di produrre la prova del decesso del *de cuius* (originaria parte in giudizio) e della sua qualità di erede; il successore a titolo particolare nel diritto di cui è causa può impugnare autonomamente la sentenza emessa nei confronti del suo "dante causa" e può resistere in cassazione al ricorso contro la stessa sentenza proponendo controricorso.

Il principio fondamentale secondo il quale per proporre una domanda in giudizio o contraddire alla stessa è necessario avervi interesse vale anche per il giudizio d'impugnazione.

Nel caso di gravame tale interesse si collega necessariamente alla soccombenza, sia pure parziale, nel giudizio di primo grado; l'interesse ad impugnare ha comunque carattere strettamente processuale.

Al Giudice d'Appello viene richiesto dalle parti di decidere sullo stesso oggetto litigioso sul quale ha già deciso il Giudice di primo grado.

Tuttavia, il materiale della causa di primo grado non passa automaticamente al Giudice dell'Appello; infatti l'appellante deve esporre i motivi specifici dell'impugnazione, mentre l'appellato, nel caso di soccombenza reciproca, può impugnare la sentenza per i motivi che intende sottoporre al Giudice d'Appello, con appello incidentale.

Nel giudizio di appello non possono essere proposte domande né eccezioni nuove, mentre le domande ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate.

La sentenza di primo grado è per legge provvisoriamente esecutiva, l'appello non sospende tale esecutività, ma la parte che lo propone può richiedere al Giudice dell'Appello di sospendere l'esecutività della prima sentenza.

Di norma il giudizio di appello si conclude con una sentenza che sostituisce quella emessa in primo grado nella regolamentazione della controversia.

In alcuni casi particolarmente gravi, tuttavia, il Giudice d'Appello può disporre l'eliminazione della sentenza appellata rimettendo la causa al Giudice del primo grado per la rinnovazione del giudizio.